

si dal canone gabellario, come altresì dalla quota di riparto. La Commissione vostra, memore di quanto la Camera avrebbe deliberato nel merito delle molte petizioni analoghe riferite nell'epoca della discussione del progetto di legge per la riduzione del canone gabellario che ora sta in pendenza nell'altro ramo del Parlamento, vi propone il rinvio al Ministero dell'interno, onde le trasmetta ai rispettivi signori intendenti, i quali sarebbero incaricati dall'articolo 2 del progetto di legge ad operarne il riparto, e col fine che di esse si faccia quel giusto caso che, a termini di ragione e giustizia, si crederà.

(La Camera approva.)

(Castagno-Papa, ottuagenario. — Domanda di pensione.)

CROSA, relatore. Petizione 5213. Domenico Castagno-Papa da Coassolo, ottuagenario, narra con questa petizione come, essendo morto l'unico suo figlio nella guerra del 1848, esso, a senso della legge 27 giugno 1850, abbia ricorso al Ministero della guerra per ottenere una pensione;

Che, malgrado gli avvisi favorevoli della Commissione e del Consiglio di Stato, il Ministero delle finanze abbia diniegato l'implorata provvidenza.

La vostra Commissione, trattandosi di provvedere al soccorso di chi soffre cotanto per la nazionale indipendenza, e che, appoggiato a legge, reclamava dal Governo un diritto di cui questo solo n'era giudice, ebbe a rintracciare quali potevano essere stati i motivi per i quali il Ministero diniegava quanto si chiedeva dal Castagno-Papa.

Riconobbe infatti dalle assunte informazioni che il Ministero della guerra promosse sulla domanda di cui è il caso un regio decreto del 24 ottobre 1852 col quale il Castagno era ammesso a far valere i suoi diritti alla pensione.

Non così opinò il Ministero delle regie finanze, cioè non credette che a questo fosse applicabile l'articolo 52 della precitata legge, ove si fa espressa menzione dei genitori, invocando invece l'articolo 43 nel quale questi sono taciti.

La Commissione, considerando quanto sia il debito della nazione nel promuovere il tenue compenso che spettar può a chi ha perduto qualche parente per causa sì santa, senza entrare nel merito se rettamente abbia il Ministero delle finanze interpretato la legge del 1850; ritenuto il già operato dal Ministero della guerra, vi propone per organo mio il rinvio della presente al signor ministro di finanze.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Domando la parola e prego la Camera di voler prestare qualche attenzione alla presente questione.

Non essendo io stato prevenuto che sarebbe venuta in campo questa questione, non sarò forse in grado di citare gli articoli della legge che ad essa si riferiscono. Il fatto poco presso è questo.

Il Ministero della guerra ha creduto di poter fare emanare un regio decreto in grazia del quale il padre d'un soldato morto alla guerra è ammesso a far valere i suoi titoli alla pensione.

L'individuo in questione presentò i suoi titoli alla Commissione istituita presso il Ministero delle finanze, la quale conchiuse in favore del petente. Ma il ministro stesso ha creduto e crede essere in dovere di rivedere i giudizi della Commissione, perchè il ministro, come responsabile e firmante il decreto che concede la pensione, assume da solo la responsabilità, la Commissione non essendo che consultiva. Colgo quest'occasione per far presente alla Camera che ogni qualvolta si viene a discutere sui bilanci, si fanno rimproveri al ministro di essere troppo largo nel concedere pensioni.

Ora qui io dichiaro che mi accade assai sovente di dover riformare gli avvisi dati dalla Commissione delle pensioni, perchè da me riputati troppo larghi. Se poi quelli che sono stati respinti dal ministro delle finanze si rivolgono alla Camera e trovano ancora un appoggio nella medesima, evidentemente il ministro delle finanze sarà assolutamente disautorato e non potrà più mettere argine alle infinite domande di queste pensioni. Il caso attuale è certamente molto compassionevole. Vi erano due articoli della legge sulle pensioni militari che parevano suscettibili di diversa interpretazione: il Ministero, non lo nego, ha dato ai medesimi l'interpretazione la più rigorosa. Non ho sotto gli occhi la pratica per poter esporre alla Camera le ragioni che mi hanno indotto a negare la pensione, quantunque vi fosse già stato il voto favorevole della Commissione delle finanze, ma sono sicuramente ragioni assai gravi.

Se la Commissione propone solo il rinvio onde il ministro riprenda l'esame di questa pratica, io non ho difficoltà, ed in una prossima tornata esporrò le ragioni particolari che mi mossero a quelle deliberazioni.

Però debbo di nuovo notare alla Camera quanto sia doloroso pel ministro di essere criticato amaramente nella discussione del bilancio per la soverchia facilità di concedere pensioni, nello stesso punto che egli compie al penoso ufficio di contrastare alle domande di vecchi impiegati, di vedove ed orfani, e che si trova talvolta condannato a vedersi quasi accusato di crudeltà per la rigorosa applicazione della legge.

Veramente spesse volte io mi trovo in una dolorosa alternativa.

CROSA, relatore. Onde dare alcuni schiarimenti su quanto l'onorevole ministro delle finanze testè diceva riguardo ai motivi che avrebbero indotto la Commissione a proporre puramente e semplicemente il rinvio di questa petizione al medesimo, acciocchè si provvedesse, sottopongo alla Camera gli articoli 52 e 43. L'articolo 52 dice: « Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco, di un quinquagenario e di padre o madre vedovi, venisse a morte per le cagioni indicate nell'articolo 27 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli. »

All'articolo 43 poi della stessa legge si dice: « I militari giubilati per ferite od infermità contratte per servizio nelle campagne dell'ultima guerra, e le vedove ed i figli dei militari che fossero morti nella guerra medesima, ecc. »

La Camera vedrà come nella locuzione dell'articolo 52, posta in confronto con quella dell'articolo 43, vi sia una differenza.

Nell'articolo 52, che probabilmente è quello che ha servito di base al giudizio della Commissione per le pensioni, è detto i genitori; invece all'articolo 43 non si parla più dei genitori, ma solo di vedove.

Questa forse è la cagione della varia interpretazione della legge stessa, tanto per parte della Commissione, la quale ha creduto che il Castagno-Papa avesse diritto alla pensione, quanto del Ministero delle finanze, il quale, giudicando dietro il disposto dell'articolo 43, avrebbe negato questo favore.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Quanto disse or ora il signor relatore mi fa ricordare perfettamente di quella questione.

L'articolo 52 stabilisce che le vedove, gli orfani ed i padri dei soldati morti sotto le armi hanno diritto alla pensione.